



L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)



# INDICE

## TITOLO II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

### CAPO VI DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

<b>Art. 602 – <i>Modo dell'espropriazione</i></b> di GIUSEPPINA FANELLI.....	p.	3
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	3
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	5
1. «Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode».....	»	5
2. «si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono».....	»	9
C. APPLICABILITÀ DELLA DISPOSIZIONE.....	»	10
<b>Art. 603 – <i>Notificazione del titolo esecutivo e del precetto</i></b> di GIUSEPPINA FANELLI.....	»	11
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	11
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	11
1. «Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo».....	»	11
2. «Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare».....	»	14
<b>Art. 604 – <i>Disposizioni particolari</i></b> di GIUSEPPINA FANELLI.....	»	15
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	15
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	15
1. «Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore»..	»	15
2. «tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma».....	»	19
3. «Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo».....	»	19

**TITOLO III  
DELLESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO**

<b>Art. 605 – <i>Precetto per consegna o rilascio</i></b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	p. 25
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 25
B. EFFICACIA C.D. <i>ERGA OMNES</i> DEL TITOLO ESECUTIVO PER RILASCIO.....	» 31
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 33
1. «Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili».....	» 33
2. «deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi» .....	» 34
3. «Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine».....	» 34
 <b>Art. 606 – <i>Modo della consegna</i></b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	» 40
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 41
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 41
1. «Decorso il termine indicato nel precetto».....	» 41
2. «l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano» .....	» 41
3. «e le ricerca a norma dell'articolo 513» .....	» 41
4. «quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata» .....	» 43
 <b>Art. 607 – <i>Cose pignorate</i></b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	» 44
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 44
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 45
1. «Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo»...	» 45
2. «e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti» .....	» 45
C. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE .....	» 46
 <b>Art. 608 – <i>Modo del rilascio</i></b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	» 48
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 48
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 48
1. «L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà» .....	» 48
2. «Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione» .....	» 53
3. «e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513» ...	» 53
4. «immette la parte istante o una persona da lei designata» .....	» 55
5. «nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi».....	» 55
6. «ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore» .....	» 56

C. LE DISPOSIZIONI SPECIALI IN TEMA DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI URBANI LOCATI AD USO ABITATIVO .....	p.	57
D. L'ESECUZIONE PER RILASCIO DEGLI IMMOBILI LOCATI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO .....	»	62
<b>Art. 608 bis – Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante</b>		
di ROSARIA GIORDANO .....	»	64
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	65
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	65
1. «L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia» .....	»	65
2. «con atto da notificarsi alla parte eseguita e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente».....	»	65
<b>Art. 609 – Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione</b>		
di ROSARIA GIORDANO .....	»	67
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	68
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	69
1. «Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate» .....	»	69
2. «l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo» .....	»	70
3. «Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode» .....	»	72
<b>Art. 610 – Provvedimenti temporanei</b>		
di ROSARIA GIORDANO .....	»	74
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	74
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	74
1. «Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione» .....	»	74
2. «ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente»...	»	76
3. «i provvedimenti temporanei occorrenti».....	»	76
<b>Art. 611 – Spese dell'esecuzione</b>		
di ROSARIA GIORDANO .....	»	79
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	79
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	80
1. «Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante» .....	»	80
2. «La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti» .....	»	81
3. «con decreto che costituisce titolo esecutivo».....	»	82

**TITOLO IV  
DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI  
DI FARE E DI NON FARE**

<b>Art. 612 – <i>Provvedimento</i></b>	
di PASQUALE PUCCIARIELLO.....	p. 87
A. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE E SCOPO DELLA NORMA .....	» 88
B. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	» 102
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 103
1. «Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna».....	» 103
2. «per violazione di un obbligo di fare».....	» 109
3. «o di non fare». Segue art. 2933 c.c.: «Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale».....	» 116
4. «dopo la notificazione del precetto deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata».....	» 121
5. «Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta».....	» 129
<b>Art. 613 – <i>Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione</i></b>	
di PASQUALE PUCCIARIELLO.....	» 130
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 130
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 130
1. «L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica».....	» 130
2. «deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione».....	» 131
3. «Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto».....	» 134
<b>Art. 614 – <i>Rimborso delle spese</i></b>	
di PASQUALE PUCCIARIELLO.....	» 135
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 135
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 135
1. «Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario con domanda di decreto d'ingiunzione».....	» 135
2. «Il giudice dell'esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642».....	» 137
<b>Art. 614 bis – <i>Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare</i></b>	
di CLAUDIO CONSOLO e FEDERICA GODIO .....	» 138
A. PROFILI GENERALI. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA.....	» 139
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 145
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 147
C.1. I PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ DELLA MISURA .....	» 147

1. «Con il provvedimento di condanna» .....	p. 147
2. «[ad un fare infungibile o un non fare]» .....	» 154
3. «... su richiesta di parte...» .....	» 162
4. «salvo che ciò sia manifestamente iniquo» .....	» 175
C.2. (SEGUE). LA MODULAZIONE E LA MESSA IN ESECUZIONE DELL'ASTREINTE .....	» 178
5. «Il giudice... fissa... la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento... Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».....	» 178
6. «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza» .....	» 181
C.3. (SEGUE). LA DELIMITAZIONE DELLA SFERA DI OPERATIVITÀ DELLA MISURA E LE FASI DI IMPUGNAZIONE .....	» 188
7. «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409» .....	» 188
8. «[I rimedi esperibili contro il provvedimento che concede o nega la misura coercitiva indiretta]» .....	» 190
D. ALTRE IMPORTANTI PROSPETTIVE SUL VERSANTE DELLE GIURISDIZIONI NON CIVILI ITALIANE E SU QUELLO DELLA CIRCOLAZIONE DELLA MISURA NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO .....	» 198
9. La nuova <i>astreinte</i> per il processo amministrativo .....	» 199
10. L'art. 614 <i>bis</i> e la circolazione delle decisioni che applicano la misura coercitiva indiretta nello spazio giudiziario europeo .....	» 205

## TITOLO V DELLE OPPOSIZIONI

### CAPO I

### DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE

#### Sezione I

#### Delle opposizioni alla esecuzione

#### **Art. 615** – *Forma dell'opposizione*

#### **Art. 616** – *Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione* di PAOLO VITTORIA .....

»	214
A. PROFILI GENERALI E SCOPO DELLE NORME .....	» 214
1. Il sistema delle opposizioni esecutive.....	» 214
2. La giurisdizione sull'esecuzione forzata .....	» 217
3. I tratti essenziali della disciplina della tutela giurisdizionale esecutiva.....	» 222
B. PARTE SECONDA. L'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.....	» 241
B.1. ANALISI DELL'ART. 615, 1° CO. ....	» 241
4. «Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata» .....	» 241

5. «e questa non è ancora iniziata».....	p. 253
6. «si può proporre opposizione al precetto» .....	» 256
7. «con citazione davanti al giudice competente per materia e valore e per territorio a norma dell'articolo 27» .....	» 257
8. «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo» .....	» 264
B.2. L'OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE INIZIATA. ANALISI DEGLI ARTT. 615, 2° CO., E 616 .....	» 278
9. «Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto». «Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa» .....	» 278
C. PARTE TERZA: IL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE .....	» 280
10. La pendenza del processo esecutivo, limite alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, ma non causa sopravvenuta in ogni caso incidente sull'interesse alla sua decisione.....	» 280
11. Poteri, oneri e responsabilità delle parti nel giudizio di opposizione all'esecuzione e poteri del giudice.....	» 281
12. Il regime della sentenza che decide sull'opposizione, incidenza sull'azione esecutiva, effetti del giudicato.....	» 286
13. L'accoglimento dell'opposizione e la stabilità degli effetti dei procedimenti di vendita ed assegnazione forzata.....	» 291

## Sezione II Delle opposizioni agli atti esecutivi

**Art. 617** – *Forma dell'opposizione*

**Art. 618** – *Provvedimenti del giudice dell'esecuzione*

## Sezione III Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza

**Art. 618 bis** – *Procedimento*

di CLARICE DELLE DONNE .....	» 300
A-B. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA E SCOPO DELLE NORME.....	» 301
1. Premessa.....	» 301
2. Dal Codice del 1865 al Codice del 1940 .....	» 302
3. Il ricorso straordinario in Cassazione e l'evoluzione verso il ruolo rimedio di chiusura del sistema.....	» 306



4. I profili di criticità: l'interferenza con gli altri rimedi "cognitivi" .....	p. 310
5. ( <i>Segue</i> ). ... il (troppo ristretto) termine di cinque giorni e la (mancante) terzietà/imparzialità del giudice chiamato a decidere dell'opposizione <i>ex art.</i> 617..	» 312
6. La stagione di riforme del 2005-2006 e gli ulteriori interventi del 2009 .....	» 318
C. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI .....	» 321
7. Premessa: ambito oggettivo e profili funzionali dell'opposizione agli atti esecutivi nel disegno dei <i>conditores</i> .....	» 321
8. «Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto...» .....	» 338
9. «... si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione...» .....	» 341
10. «... da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto» .....	» 343
11. «Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione...» .....	» 347
12. «... si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione» .....	» 357
13. «... nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti» .....	» 358
14. «Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni» .....	» 359
15. «All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura» .....	» 360
16. «In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà» .....	» 364
17. «La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma» .....	» 367
18. «Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza» .....	» 369

CAPO II  
DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI

<b>Art. 619 – Forma dell'opposizione</b>	
di GIUSEPPE MICCOLIS e MICHELE CARNEVALE .....	» 373
A. SCOPO DELLA NORMA .....	» 374
B. NATURA ED OGGETTO DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO .....	» 374
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 377
1. «Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati» ..	» 377

2. «può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto» .....	p. 380
3. «Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese» .....	» 383
4. «altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore» .....	» 383
 <b>Art. 620 – Opposizione tardiva</b>	
di GIUSEPPE MICCOLIS e MICHELE CARNEVALE .....	» 385
A. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 385
1. «Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa» .....	» 385
2. «i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata» .....	» 386
 <b>Art. 621 – Limiti della prova testimoniale</b>	
di GIUSEPPE MICCOLIS e MICHELE CARNEVALE .....	» 387
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 387
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 388
1. «Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore» .....	» 388
 <b>Art. 622 – Opposizione della moglie del debitore</b>	
di GIUSEPPE MICCOLIS e MICHELE CARNEVALE .....	» 391
A. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA .....	» 392

## TITOLO VI DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

### CAPO I DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

<b>Art. 623 – Limiti della sospensione</b>	
di CHIARA PETRILLO .....	» 395
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 395
1. La garanzia del coordinamento tra due entità distinte ed autonome: il “giudizio” di cognizione ed il “processo” esecutivo .....	» 395
2. Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sospensione dell'esecuzione, sospensione del processo esecutivo .....	» 398
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 400

3. «Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge ...».....	p. 400
4. «... o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo...».....	» 402
5. «... l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione».....	» 405
 <b>Art. 624 – Sospensione per opposizione all'esecuzione</b>	
di CHIARA PETRILLO .....	» 407
A. EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DAL 1940 AD OGGI E SCOPO DELLA NORMA .....	» 408
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 412
1. «Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619». Ambito di applicazione della disciplina della sospensione .....	» 412
2. Efficacia del provvedimento di sospensione e competenza a decidere sulla sospensione chiesta in seno all'opposizione a precetto qualora sia iniziata l'esecuzione.....	» 413
3. «il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte, il processo». Funzione e struttura del provvedimento.....	» 424
4. «con cauzione o senza» .....	» 429
5. «Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies» .....	» 430
6. «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma» .....	» 437
7. «Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma». Ambito di applicazione della disciplina del terzo comma.....	» 439
8. «se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo».....	» 444
9. «e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato dall'articolo 616».....	» 445
10. «il giudice dell'esecuzione dichiara...».....	» 451
11. «anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma» .....	» 452
12. «La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618».....	» 453
 <b>Art. 624 bis – Sospensione su istanza delle parti</b>	
di CHIARA PETRILLO .....	» 455
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 455
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 458
1. «Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo».....	» 458
2. «sentito il debitore».....	» 462
3. «può (...) sospendere il processo fino a ventiquattro mesi» .....	» 464
4. «L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto».....	» 465
5. «Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima» .....	» 469

6. «La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore». Il problema relativo alla impugnabilità dell'ordinanza .....	p.	471
7. «Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire»....	»	475
8. «Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».....	»	477

**Art. 625 – Procedimento**

**Art. 626 – Effetti della sospensione**

**Art. 627 – Riassunzione**

<b>Art. 628 – Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento</b> di CHIARA PETRILLO .....	»	479
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	480
B. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI.....	»	480
1. «Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente». Ambito di applicazione della norma in commento .....	»	480
2. «il giudice dell'esecuzione». Competenza funzionale.....	»	482
3. «provvede con ordinanza sentite le parti» .....	»	482
4. La sede per la pronuncia dell'ordinanza.....	»	483
5. «Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza»..	»	483
6. «Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto» ...	»	484
7. «salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione» .....	»	488
9. «Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione».....	»	489
9. «L'opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497».....	»	491

CAPO II

**DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO**

<b>Art. 629 – Rinuncia</b> di GIUSEPPINA FANELLI.....	»	493
A. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO .....	»	493
B. SCOPO DELLA NORMA.....	»	495
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	»	498
1. «Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti».....	»	498

2. «Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti».....	p. 501
3. «In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306» .....	» 501
<b>Art. 630 – Inattività delle parti</b>	
di GIUSEPPINA FANELLI.....	» 503
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 504
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 506
1. «Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice» .....	» 506
2. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza» .....	» 509
3. «Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma» .....	» 511
4. «Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza» .....	» 513
<b>Art. 631 – Mancata comparizione all'udienza</b>	
di GIUSEPPINA FANELLI.....	» 515
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 516
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 517
1. «Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti»..	» 517
2. «Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo».....	» 519
3. «Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente».....	» 520
<b>Art. 632 – Effetti dell'estinzione del processo</b>	
di GIUSEPPINA FANELLI.....	» 520
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 521
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 522
1. «Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento».....	» 522
2. «Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis».....	» 523
3. «Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore».....	» 525
4. «Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione» .....	» 528
5. «Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma» .....	» 528
6. Art. 187 bis disp. att. c.p.c. ....	» 530

LIBRO QUARTO  
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I  
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

CAPO I  
DEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

<b>Art. 633 – Condizioni di ammissibilità</b>	
di ALESSANDRO IZZO .....	p. 537
A. L'EVOLUZIONE STORICA DEL PROCEDIMENTO MONITORIO.....	» 538
B. IL PROCEDIMENTO MONITORIO NELLA ELABORAZIONE DELLA DOTTRINA .....	» 545
C. PROFILI DI COSTITUZIONALITÀ DEL PROCEDIMENTO MONITORIO .....	» 549
D. SCOPO DELLA NORMA.....	» 552
E. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 555
1. «Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro» .....	» 555
2. «o di una determinata quantità di cose fungibili» .....	» 562
3. «o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata» .....	» 563
4. «Il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna» .....	» 567
5. «se del diritto fatto valere si dà prova scritta» .....	» 567
6. «se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo» .....	» 570
7. «se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata» .....	» 570
8. «L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione» .....	» 570
<b>Art. 634 – Prova scritta</b>	
di ALESSANDRO IZZO .....	» 572
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 572
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 574
1. «Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile» .....	» 574
2. «Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».....	» 577

C. LE ALTRE PROVE SCRITTE IDONEE ALL'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO .....	p. 582
3. Le prove atipiche .....	» 582
4. Le prove meccanografiche (telefax, telex, messaggio di posta elettronica, documento informatico) .....	» 583
5. I provvedimenti giurisdizionali e gli atti giudiziari .....	» 585
6. La fattura commerciale e le bollette telefoniche .....	» 589
7. Lo stato di ripartizione delle spese condominiali .....	» 591
8. Il saldaconto e l'estratto conto bancario .....	» 592
<b>Art. 635 – Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici</b>	
di ALESSANDRO IZZO .....	» 594
A. SCOPO DELLA NORMA .....	» 594
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 595
1. «Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti» .....	» 595
2. «Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati» .....	» 596
3. «Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti» .....	» 598
<b>Art. 636 – Parcella delle spese e prestazioni</b>	
di ALESSANDRO IZZO .....	» 604
A. L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI AD OPERA DELL'ART. 9, D.L. 24.1.2012, N. 1...	» 604
B. SCOPO DELLA NORMA .....	» 611
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 612
1. «Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie» .....	» 612
2. «Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali» .....	» 618
<b>Art. 637 – Giudice competente</b>	
di ALESSANDRO IZZO .....	» 619
A. SCOPO DELLA NORMA .....	» 619
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 620
1. «Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria» .....	» 620
2. «Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce» .....	» 626

3. «Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono»..	p.	628
<b>Art. 638 – Forma della domanda e deposito</b>		
di ALESSANDRO IZZO .....	»	631
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	631
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	»	632
1. «La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito» .....	»	632
2. «Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria».....	»	637
3. «Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641».....	»	638
<b>Art. 639 – Ricorso per consegna di cose fungibili</b>		
di ALESSANDRO IZZO .....	»	639
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	640
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	»	640
1. «Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte» .....	»	640
2. «Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» .....	»	642
<b>Art. 640 – Rigetto della domanda</b>		
di ALESSANDRO IZZO .....	»	643
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	643
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	»	644
1. «Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova».....	»	644
2. «Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato».....	»	647
3. «Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria».....	»	648
<b>Art. 641 – Accoglimento della domanda</b>		
di ALESSANDRO IZZO .....	»	651
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	652
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	»	652
1. «Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge		



all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata».....	p.	652
2. «Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi».....	»	656
3. «Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento».....	»	658
C. L'ACCOGLIMENTO PARZIALE.....	»	660
D. LA CORREZIONE DEL DECRETO.....	»	662
<b>Art. 642 – Esecuzione provvisoria</b>		
di ALESSANDRO IZZO.....	»	664
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	664
B. PROFILI DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA.....	»	665
C. PRESUPPOSTI COMUNI.....	»	667
D. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	668
1. «Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione» .....	»	668
2. «L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo».....	»	675
3. «Ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere» .....	»	677
4. «Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione» .....	»	680
5. «In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482».....	»	681
<b>Art. 643 – Notificazione del decreto</b>		
di ALESSANDRO IZZO.....	»	683
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	683
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	683
1. «L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria» .....	»	683
2. «Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti».....	»	684
3. «La notificazione determina la pendenza della lite».....	»	688
<b>Art. 644 – Mancata notificazione del decreto</b>		
di ALESSANDRO IZZO.....	»	692
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	693
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	693

1. «Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi» .....	p.	693
2. «ma la domanda può essere riproposta» .....	»	697
C. LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL DECRETO .....	»	698
D. FATTISPECIE PARTICOLARI .....	»	703
<b>Art. 645 – Opposizione</b>		
di ALBERTO TEDOLDI .....	»	705
A. SCOPO DELLA NORMA .....	»	706
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	»	707
1. I caratteri dell'opposizione .....	»	707
2. Il rilievo dell'incompetenza a pronunciare l'ingiunzione .....	»	712
3. L'impugnazione della sentenza declinatoria di competenza .....	»	717
4. L'incompetenza del giudice dell'opposizione perché diverso dal giudice che ha pronunciato il decreto .....	»	719
5. Il tradizionale orientamento giurisprudenziale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nelle ipotesi di continenza e di connessione semplice o qualificata tra cause .....	»	723
6. Il dibattito giurisprudenziale sulla natura della competenza del giudice dell'opposizione .....	»	727
7. Le critiche della dottrina all'orientamento giurisprudenziale sul carattere funzionale della competenza del giudice dell'opposizione .....	»	733
8. La lettura dell'art. 645 c.p.c. quale norma di mero raccordo tra la fase inaudita altera parte e la fase a contraddittorio pieno .....	»	739
9. Il termine per l'opposizione .....	»	740
10. La fase introduttiva del giudizio di opposizione: forma dell'atto di opposizione in base al rito e principio di conversione (e di conservazione degli effetti processuali e sostanziali dell'atto) .....	»	743
11. I termini a comparire, i termini per la costituzione dell'opponente e l'anticipazione della prima udienza su istanza del creditore opposto: le novelle del 2011 e del 2013 .....	»	746
12. Presupposti processuali dell'opposizione e produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto .....	»	753
13. Le difese del debitore opponente .....	»	762
14. Le domande riconvenzionali del debitore opponente .....	»	764
15. La chiamata in causa di terzi da parte dell'opponente .....	»	766
16. Vizi dell'atto di opposizione e sanatoria .....	»	769
17. La notifica dell'atto di opposizione .....	»	772
18. Le obbligazioni solidali .....	»	776
19. Il litisconsorzio necessario .....	»	781
20. L'atto difensivo del creditore opposto .....	»	781
21. Le domande riconvenzionali dell'opposto e il divieto di <i>mutatio libelli</i> rispetto al ricorso monitorio .....	»	784
22. Le domande ulteriori dell'opposto .....	»	789
23. La chiamata in causa di terzi da parte dell'opposto .....	»	791
24. La trattazione nella fase di opposizione (cenni sull'opposizione in materia di oneri condominiali e sui rapporti con il giudizio di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del riparto) .....	»	794

25. Il riparto dell'onere della prova .....	p. 796
26. Le ordinanze anticipatorie di condanna <i>ex artt.</i> 186 <i>bis</i> , 186 <i>ter</i> , 186 <i>quater</i> c.p.c. ....	» 799
<b>Art. 646 – Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro</b> di ALBERTO TEDOLDI .....	» 805
A. TACITA ABROGAZIONE DELLA NORMA .....	» 805
<b>Art. 647 – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente</b> di ALBERTO TEDOLDI .....	» 807
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 807
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 808
1. Opposizione omessa o tardiva .....	» 808
2. Improcedibilità dell'opposizione per mancata e/o tardiva costituzione dell'opponente .....	» 808
3. I procedimenti disciplinati dal rito del lavoro .....	» 816
4. La natura dichiarativo-costitutiva del provvedimento che conferisce esecutorietà .....	» 819
5. Rinnovazione della notificazione del decreto .....	» 820
6. Gli eventi interruttivi tra la notifica dell'opposizione e la scadenza del termine di costituzione.....	» 821
7. Autorità di cosa giudicata vs. preclusione <i>pro iudicato</i> .....	» 823
8. Decreto ingiuntivo e fallimento .....	» 826
<b>Art. 648 – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione</b> di ALBERTO TEDOLDI .....	» 828
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 828
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 829
1. Istanza di parte ed emanazione del provvedimento nella prima udienza (in base alla novella del 2013).....	» 829
2. Il credito monitoriamente azionato deve essere munito di prova scritta efficace nel giudizio di opposizione .....	» 830
3. «se l'opposizione non è fondata su prova scritta» .....	» 832
4. «o di pronta soluzione».....	» 833
5. La provvisoria esecuzione parziale e la modifica del 2002.....	» 834
6. La previsione dell'art. 648, 2° co., c.p.c. dopo la pronuncia "manipolativa" della Corte costituzionale del 1984.....	» 836
7. Forma e tempo della richiesta e del provvedimento sulla provvisoria esecuzione dopo la novella del 2013 .....	» 838
8. Non impugnabilità dell'ordinanza <i>ex art.</i> 648 c.p.c. ....	» 842
9. ... e irrevocabilità .....	» 843
<b>Art. 649 – Sospensione dell'esecuzione provvisoria</b> di ALBERTO TEDOLDI .....	» 845
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 846
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 848
1. L'istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione.....	» 848

2. I «gravi motivi» .....	p. 850
3. Non impugnabilità e irrevocabilità.....	» 853
4. Inammissibilità della revoca della provvisoria esecutorietà in luogo della sospensione.....	» 855
5. Effetti sull'esecuzione in corso.....	» 857
<b>Art. 650 – Opposizione tardiva</b>	
di ALBERTO TEDOLDI.....	» 859
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 860
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 861
1. «L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto», ma entro «dieci giorni dal primo atto di esecuzione» .....	» 861
2. «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza».....	» 867
3. «per irregolarità della notificazione» .....	» 871
4. «per caso fortuito o per forza maggiore» .....	» 873
5. «l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente»: rinvio all'art. 649 c.p.c. ....	» 877
<b>Art. 651 – [Deposito per il caso di soccombenza]</b>	
<b>Art. 652 – Conciliazione</b>	
di ALBERTO TEDOLDI.....	» 878
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 878
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 879
1. La conciliazione giudiziale, totale o parziale .....	» 879
2. La mediazione obbligatoria .....	» 880
3. La conciliazione (o la transazione) stragiudiziale e la necessità di rinunciare espressamente al decreto ingiuntivo opposto .....	» 887
<b>Art. 653 – Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione</b>	
di ALBERTO TEDOLDI.....	» 888
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 889
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 892
1. Il rigetto, in rito o sul merito, dell'opposizione.....	» 892
2. L'accoglimento (totale o parziale) dell'opposizione.....	» 896
3. L'estinzione del giudizio di opposizione, in primo grado, in appello e in sede di rinvio .....	» 898
4. Le spese .....	» 900
5. L'efficacia esecutiva del decreto opposto e l'inibitoria in appello <i>ex</i> art. 283 c.p.c. ....	» 903
<b>Art. 654 – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione</b>	
di ALBERTO TEDOLDI.....	» 905
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 906
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 907
1. Il decreto di esecutorietà.....	» 907
2. Semplificazione degli adempimenti esecutivi.....	» 909

<b>Art. 655 – Iscrizione d’ipoteca</b>	
di ALBERTO TEDOLDI .....	p. 912
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 912
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 914
1. Iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo esecutivo .....	» 914
2. Cancellazione dell’ipoteca.....	» 916
3. Iscrizione ipotecaria e fallimento .....	» 919
<b>Art. 656 – Impugnazioni</b>	
di ALBERTO TEDOLDI .....	» 920
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 921
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 922
1. La revocazione straordinaria (sostituendo al n. 5 il n. 3 dell’art. 395 c.p.c.) dei decreti ingiuntivi divenuti irrevocabili.....	» 922
2. L’opposizione di terzo revocatoria (e ordinaria) .....	» 926
3. Profili procedurali e accoglimento delle impugnazioni straordinarie .....	» 928
CAPO II	
<b>DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO</b>	
<b>Art. 657 – Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione</b>	
di PASQUALE D’ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 931
A. EVOLUZIONE NORMATIVA .....	» 931
B. PROFILI GENERALI E SCOPO DELLA NORMA.....	» 934
C. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	» 935
D. COSTITUZIONALITÀ DEL PROCEDIMENTO.....	» 936
E. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 938
1. «Il locatore o il concedente può intimare al conduttore» .....	» 938
2. «all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono».....	» 942
3. «licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali».....	» 944
4. «Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione».....	» 945
F. LA SOSPENSIONE FERIALE.....	» 946
<b>Art. 658 – Intimazione di sfratto per morosità</b>	
di PASQUALE D’ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 947
A. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA NORMA.....	» 947
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 949
1. «Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze».....	» 949
2. «e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti»..	» 951

3. «Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione» .....	p. 952
C. IL TERMINE DI GRAZIA.....	» 953
<b>Art. 659 – Rapporto di locazione d'opera</b>	
di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 960
A. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA NORMA.....	» 961
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 961
1. «Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera» .....	» 961
2. «l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta» .....	» 962
3. «quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa».....	» 963
<b>Art. 660 – Forma dell'intimazione</b>	
di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 966
A. PROFILI GENERALI E SCOPO DELLA NORMA.....	» 966
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 967
1. «Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli artt. 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto» .....	» 967
2. «Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'art. 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essere notificati presso la cancelleria» .....	» 971
3. «La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non compare o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663» .....	» 972
4. «Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione».....	» 973
5. «Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza».....	» 975
6. «Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato».....	» 975
7. «Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione».....	» 976
<b>Art. 661 – Giudice competente</b>	
di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 979
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 979
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 979

1. «Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata» ..	p. 979
C. LITISPENDEZA .....	» 981
<b>Art. 662 – Mancata comparizione del locatore</b> di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 984
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 984
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 985
1. «Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione».....	» 985
<b>Art. 663 – Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato</b> di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 987
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 988
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 988
1. «Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva».....	» 988
2. «ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore».....	» 990
3. «Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione».....	» 990
4. «Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione» .....	» 993
C. L'ART. 56, L. N. 392/1978 E SUCCESSIVE MODIFICHE .....	» 994
<b>Art. 664 – Pagamento di canoni</b> di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 997
A. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA NORMA.....	» 998
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 999
1. «Nel caso previsto dall'art. 658 il giudice adito pronuncia separato decreto d'in- giunzione».....	» 999
2. «per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto» .....	» 999
3. «e per le spese relative all'intimazione» .....	» 1000
4. «Il decreto è esteso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria» .....	» 1001
5. «Il decreto è immediatamente esecutivo».....	» 1002
6. «ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo prece- dente».....	» 1002
7. «L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto».....	» 1003
<b>Art. 665 – Opposizione, provvedimenti del giudice</b> di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 1004
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1005

B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	p. 1005
1. «Se l'intimato comparisce e oppone» .....	» 1005
2. «eccezioni non fondate su prova scritta» .....	» 1007
3. «il giudice, su istanza del locatore».....	» 1007
4. «se non sussistono gravi motivi in contrario» .....	» 1008
5. «pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto».....	» 1009
6. «L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese» .....	» 1015
C. SOSPENSIONE.....	» 1016
D. ESTINZIONE DEL GIUDIZIO .....	» 1017
<b>Art. 666 – Contestazione sull'ammontare dei canoni</b> di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 1019
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1019
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1019
1. «Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni» .....	» 1019
2. «Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni» .....	» 1020
C. RAPPORTI CON L'ART. 55, L. N. 392/1978.....	» 1021
<b>Art. 667 – Mutamento del rito</b> di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 1022
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1023
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 1023
1. «Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666».....	» 1023
2. «Il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale».....	» 1023
3. «previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426» .....	» 1024
C. RAPPORTI CON ALTRI GIUDIZI.....	» 1030
<b>Art. 668 – Opposizione dopo la convalida</b> di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	» 1032
A. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA NORMA.....	» 1032
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 1033
1. «Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione».....	» 1033
2. «o per caso fortuito» .....	» 1036
3. «o forza maggiore» .....	» 1037
4. «Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata» ...	» 1038
5. «L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili».....	» 1039
6. «L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporre la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente».....	» 1042



<b>Art. 669 – Giudizio separato per il pagamento di canoni</b> di PASQUALE D'ASCOLA e ALBERTO STROPPARO.....	p. 1042
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1043
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1043
1. «Se nel caso previsto nell'art. 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi» .....	» 1043

## CAPO III

## DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

## Sezione I

## Dei procedimenti cautelari in generale

<b>Art. 669 bis – Forma della domanda</b> di PAOLA LICCI.....	» 1045
A. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA .....	» 1045
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1049
C. I PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DI MISURE CAUTELARI .....	» 1052
D. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1055
1. «La domanda».....	» 1055
2. ( <i>Segue</i> ). Le modificazioni della domanda cautelare .....	» 1060
3. ( <i>Segue</i> ). Le condizioni dell'azione cautelare.....	» 1061
4. «si propone con ricorso».....	» 1063
5. «depositato nella cancelleria del giudice competente».....	» 1066
 <b>Art. 669 ter – Competenza anteriore alla causa</b>	
 <b>Art. 669 quater – Competenza in corso di causa</b>	
 <b>Art. 669 quinquies – Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale</b> di PAOLA LICCI.....	» 1069
A. EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA E SCOPO DELLE NORME.....	» 1070
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1073
1. «Prima dell'inizio della causa di merito».....	» 1073
2. «la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito» .....	» 1074
3. «Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale» .....	» 1077
4. «Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare».....	» 1081
5. «A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente] il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento» .....	» 1083
6. «Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa».....	» 1086

7. «Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter»..	p. 1088
8. «Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale» .....	» 1091
9. «In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza» .....	» 1092
10. «Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter» .....	» 1094
11. «Il terzo comma dell'articolo 669 ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale» .....	» 1094
12. «Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri» .....	» 1096
13. «anche non rituali» .....	» 1102
14. «o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito» .....	» 1108
 <b>Art. 669 sexies – Procedimento</b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	» 1111
A. SCOPO DELLA NORMA .....	» 1112
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 1114
1. «Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio» .....	» 1114
2. «procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto» .....	» 1118
3. «e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda» .....	» 1122
4. «Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento» .....	» 1122
5. «provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni» .....	» 1125
6. «In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé» .....	» 1127
7. «entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto» .....	» 1127
8. «A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto» .....	» 1131
9. «Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati» .....	» 1131
C. DOMANDE RICONVENZIONALI .....	» 1132
D. CUMULO SOGGETTIVO .....	» 1134
 <b>Art. 669 septies – Provvedimento negativo</b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	» 1138
A. SCOPO DELLA NORMA .....	» 1138
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE .....	» 1139
1. «L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda»..	» 1139

2. «L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto» .....	p. 1146
3. «Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare» .....	» 1152
4. «La condanna alle spese è immediatamente esecutiva» .....	» 1158
C. REGIME DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO PER RAGIONI PROCESSUALI.....	» 1169
D. FORMA DEI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO .....	» 1171

**Art. 669 octies – Provvedimento di accoglimento**

di ROSARIA GIORDANO .....	» 1174
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1175
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1185
1. «L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito» .....	» 1185
2. «salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies» .....	» 1189
3. «In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni» .....	» 1189
4. «Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione» .....	» 1190
5. «Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni».....	» 1192
6. «Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri» .....	» 1194
7. «Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano» .....	» 1194
8. «ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700» .....	» 1200
9. «e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali» .....	» 1202
10. «nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688» .....	» 1205
11. «ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito» .....	» 1206
12. «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare».....	» 1207
13. «L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa» .....	» 1209
14. «L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo».....	» 1210

<b>Art. 669 nonies – Inefficacia del provvedimento cautelare</b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	p. 1214
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1215
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1215
1. «Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669- <i>octies</i> » .....	» 1215
2. «ovvero se successivamente al suo inizio si estingue».....	» 1219
3. «Il provvedimento cautelare perde la sua efficacia».....	» 1227
4. «In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento» .....	» 1228
5. «su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente» .....	» 1231
6. «In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva» .....	» 1235
7. «salva la possibilità di emettere in corso di causa i provvedimenti di cui all'art. 669- <i>decies</i> » .....	» 1239
8. «Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669- <i>undecies</i> ».....	» 1240
9. «ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso» .....	» 1241
10. «In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento» .....	» 1245
11. «Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia: 1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; 2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso» .....	» 1247
12. «Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo» .....	» 1247
C. REGIME DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO PER RAGIONI PROCESSUALI.....	» 1248
<b>Art. 669 decies – Revoca e modifica</b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	» 1252
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1253
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1254
1. «Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669- <i>terdecies</i> » .....	» 1254
2. «nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa» .....	» 1256
3. «se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare».....	» 1257

4. «In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».....	p. 1259
5. «Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare».....	» 1260
6. «se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».....	» 1261
7. «Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare».....	» 1261
C. REVOCA E MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI NELL'IPOTESI DI COMPETENZA SUL MERITO DEL GIUDICE DI PACE.....	» 1262
<b>Art. 669 undecies – Cauzione</b>	
di ROSARIA GIORDANO.....	» 1263
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1263
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1264
1. «Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni».....	» 1264
<b>Art. 669 duodecies – Attuazione</b>	
di CLARICE DELLE DONNE.....	» 1266
A. EVOLUZIONE STORICA.....	» 1266
1. Il processo cautelare quale <i>tertium genus</i> rispetto al processo di cognizione ed a quello di esecuzione.....	» 1266
2. La rilevanza costituzionale della tutela cautelare come fattore di sviluppo della tutela urgente ed i suoi riflessi sull'interpretazione corrente dell'attuazione cautelare. Le scelte dell'art. 669 <i>duodecies</i> c.p.c.....	» 1269
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1272
3. L'attuazione cautelare tra rubrica e contenuto precettivo dell'art. 669 <i>duodecies</i> c.p.c.....	» 1272
4. Le ricadute sulla ricostruzione della disciplina applicabile all'attuazione dei sequestri ed all'attuazione delle cautele anticipatorie.....	» 1274
C. ANALISI DELLE PRESCRIZIONI.....	» 1276
5. «Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri».....	» 1276
6. «... l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili...».....	» 1290
7. «... mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare...».....	» 1302
8. «... il quale ne determina anche le modalità di attuazione...».....	» 1307
9. «... e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito».....	» 1312

<b>Art. 669 terdecies – Reclamo contro i provvedimenti cautelari</b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	p. 1322
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1323
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1323
1. «Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo».....	» 1323
2. «nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore» .....	» 1328
3. «Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato».....	» 1331
4. «Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello più vicina».....	» 1333
5. «Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738» .....	» 1336
6. «Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento» .....	» 1337
7. «Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti».....	» 1341
8. «Non è consentita la rimessione al primo giudice» .....	» 1342
9. «Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare».....	» 1344
10. «Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione» .....	» 1346
C. RECLAMO INCIDENTALE.....	» 1347
D. CUMULO SOGGETTIVO NELLA FASE DI RECLAMO .....	» 1350
<b>Art. 669 quaterdecies – Ambito di applicazione</b>	
di ROSARIA GIORDANO .....	» 1353
A. SCOPO DELLA NORMA.....	» 1353
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 1354
1. «Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo» .....	» 1354
2. «nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali».....	» 1354
3. «L’articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo» .....	» 1367
<i>Indice analitico</i> .....	» 1373





L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)